


Ambrogio Riili

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**PROCEDURE DALLA PROGRAMMAZIONE
AL COLLAUDO DELL'OPERA PUBBLICA**

AGGIORNATO CON LE NOVITÀ INTRODOTTE
DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106 (DECRETO SVILUPPO)



CD-ROM INCLUSO

MODULISTICA DI RIFERIMENTO, NORMATIVA E COLLEGAMENTI ISTITUZIONALI

SECONDA EDIZIONE


GRAFILL

Ambrogio Riili

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ISBN 13 978-88-8207-439-5

EAN 9 788882 074395

Manuali, 107

Seconda edizione, ottobre 2011

Riili, Ambrogio <1974->

Il responsabile unico del procedimento / Ambrogio Riili. – 2. ed. – Palermo : Grafill, 2011.

(Manuali ; 107)

ISBN 978-88-8207-439-5

1. Lavori pubblici – Appalti – Legislazione.

344.4506 CDD-22

SBN Pal0235151

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di ottobre 2011

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Ai miei genitori ...

*Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat,
aut ubi paupertas vincere nulla potest?*

Petronio, *Satyricon*

Sommario

PRESENTAZIONE	p.	9
1. IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	"	11
1.1. Ordinamento vigente dei contratti pubblici	"	11
1.2. Il responsabile del procedimento	"	23
1.3. Il Responsabile dei Lavori	"	32
1.4. Autorità di vigilanza contratti pubblici	"	38
1.5. Ambito oggettivo contratti pubblici	"	44
1.6. Valutazione contratto	"	54
1.7. Fasi delle procedure di affidamento	"	58
1.8. Requisiti generali degli operatori economici	"	70
2. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	"	80
2.1. Il programma triennale dei lavori pubblici	"	80
2.2. Elenco annuale	"	92
2.3. Fattibilità intervento	"	98
2.4. Documento preliminare avvio progettazione	"	109
2.5. Progetto preliminare	"	115
2.6. Progetto definitivo	"	125
2.7. Progetto esecutivo	"	136
2.8. La progettazione dei beni culturali	"	145
2.9. Accordo di programma	"	154
3. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	"	156
3.1. Coordinamento del procedimento	"	156
3.2. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	"	164
3.3. Le procedure di affidamento esterno	"	171
3.4. Importo servizio inferiore € 100.000	"	178
3.5. Importo servizio superiore € 100.000	"	183
3.6. Importo inferiore soglia comunitaria	"	191
3.7. Importo superiore soglia comunitaria	"	194
3.8. I concorsi di progettazione	"	196

3.9.	Garanzie del progetto	p.	206
3.10.	Verifica e approvazione del progetto.....	"	209
4.	AFFIDAMENTO LAVORI	"	225
4.1.	Coordinamento del procedimento	"	225
4.2.	Le imprese esecutrici	"	233
4.3.	Il sistema di qualificazione	"	239
4.4.	Lavori in economia	"	254
4.5.	Procedura negoziata	"	257
4.6.	Procedura ristretta semplificata.....	"	259
4.7.	Procedura aperta e ristretta	"	260
4.8.	Dialogo competitivo	"	266
4.9.	Esecuzione lavori integrata al progetto	"	268
4.10.	Trasferimento di beni immobili.....	"	271
4.11.	Concessioni	"	272
4.12.	Valutazione offerta	"	277
4.13.	Aggiudicazione e stipula del contratto	"	286
5.	ESECUZIONE LAVORI	"	294
5.1.	Supervisione e vigilanza dei lavori	"	294
5.2.	Consegna dei lavori.....	"	300
5.3.	Contabilità dei lavori.....	"	304
5.4.	Contabilità lavori in economia	"	313
5.5.	Sospensione e ripresa dei lavori	"	314
5.6.	Le varianti al progetto approvato	"	318
5.7.	Vigilanza sul contratto.....	"	327
5.8.	Ultimazione lavori.....	"	331
6.	COLLAUDO	"	334
6.1.	Oggetto del collaudo	"	334
6.2.	Nomina dell'organo di collaudo.....	"	339
6.3.	Processo di collaudo	"	342
7.	CONTENZIOSO	"	350
7.1.	Accordo bonario.....	"	350
7.2.	Arbitrato	"	353
7.3.	Norme giurisdizionali	"	355
8.	APPENDICE	"	358
8.1.	Articolato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	"	358
8.2.	Articolato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207	"	369

8.3.	Articolato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	p.	382
8.4.	Elenco normativo	"	386
8.5.	Elenco moduli	"	397
8.6.	Elenco Determinazioni Autorità di vigilanza anni 2007 / agosto 2011	"	400
9.	GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	"	403
9.1.	Contenuti del CD-ROM allegato	"	403
9.2.	Requisiti minimi hardware e software	"	403
9.3.	Procedura per la richiesta della password utente	"	403
9.4.	Procedura per l'installazione del software	"	404
9.5.	Registrazione ed utilizzo del software	"	404

Presentazione

Il presente lavoro vuole essere una guida ragionata dei possibili processi di realizzazione dell'opera pubblica attraverso l'analisi delle competenze e mansioni del responsabile del procedimento alla luce del codice dei contratti pubblici e regolamento di attuazione.

Il testo, completamente aggiornato nella sua seconda edizione, è ad uso della specifica figura professionale istituita con la legge quadro sui lavori pubblici, sia nel pieno delle proprio ufficio sia per chi dovesse prepararsi all'ufficio, e dei soggetti comunque impegnati nelle procedure realizzative dell'opera pubblica.

La pubblicazione con applicazione software, contiene selezione essenziale della normativa vigente nazionale, modulistica di riferimento ed applicazione di connessione ai siti istituzionali, con cui il responsabile del procedimento comunica nell'esercizio delle sue funzioni.

Il testo analizza tramite azioni e atti del responsabile del procedimento le fasi procedurali per la realizzazione degli interventi pubblici con specifica attenzione ai lavori nei settori ordinari ed ai servizi tecnici, allegando i modelli di comunicazione tra le parti impegnate nel processo: dalla programmazione dell'intervento alla gestione dell'opera. Le fasi di realizzazione sono esaminate in una successione ormai classica della editoria tecnica per evidenziare gli atti del responsabile del procedimento, ben consapevole della vastità e complessità dell'argomento, elaborando un sintesi volta ad esigenze divulgative nell'ordinarietà dei casi possibili. Lo studio del testo è stato elaborato da un libero professionista, che giornalmente confronta il proprio lavoro con l'amministrazione pubblica, di cui il responsabile del procedimento ne è il più attivo rappresentante.

L'Autore

Identificazione del responsabile unico del procedimento

□ 1.1. Ordinamento vigente dei contratti pubblici

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblicato in G.U.R.I. 02-05-2006, n. 100 è il dettato normativo regolante l'intervento pubblico, in seguito codice.

Il codice dei contratti

Il codice, con un articolato di 257 articoli e 38 allegati disciplina organicamente la materia di stipula contrattuale avente per oggetto l'acquisizione di:

- a) servizi;
- b) prodotti;
- c) lavori;
- d) opere;

precedentemente separate e con esplicito richiamo alle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'articolo 2 comma 1 del codice stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice. Tali principi possono essere così esplicitati:

- a) il principio di economicità si attua nell'uso ottimale delle risorse impiegate nell'intervento pubblico, nei vari sistemi di realizzazione;
- b) il principio di efficacia, che si attua nella necessità che la stazione appaltante operi in modo tale che i propri atti risultino congrui rispetto allo scopo cui sono preordinati;
- c) il principio di tempestività, che esige il fattore temporale quale elemento fondamentale nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e di esecuzione degli stessi. Esso si sostanzia nell'esigenza di non dilatare il tempo di conclusione del procedimento ovvero di esecuzione dell'intervento pubblico in assenza di obiettive ragioni;
- d) il principio di correttezza, che si sostanzia nell'esigenza che le amministrazioni pubbliche si comportino lealmente con riferimento sia all'attività posta in essere nella procedura di aggiudicazione sia all'attività posta in essere nella fase di esecuzione dell'appalto. Esso risulta dunque strettamente connesso, per un verso, al principio di imparzialità e, per altro verso, al principio di buona fede nei rapporti tra privati.

Durante la fase di affidamento debbono essere altresì rispettati i seguenti principi:

- a) il principio di libera concorrenza, che trova fondamento prioritario nell'applicazione delle norme comunitarie, applicate alla materia dei contratti pubblici, comporta la

contendibilità degli appalti medesimi da parte degli operatori economici interessati. Le stazioni appaltanti nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture devono ricorrere in via generale a procedure di gara ad evidenza pubblica;

- b) il principio di parità di trattamento, che consiste nella garanzia che i concorrenti siano valutati in modo eguale in presenza di situazioni eguali ed in modo diverso in presenza di fatti che differenziano la posizione dei medesimi;
- c) il principio di non discriminazione, che comporta il corretto comportamento della stazione appaltante, senza pregiudizi verso alcun concorrente.
- d) il principio di trasparenza, che si esplica nella garanzia, in favore di ogni potenziale offerente, di procedure conoscibili ed accessibili di modo da consentire l'apertura degli appalti alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità degli affidamenti;
- e) il principio di proporzionalità;
- f) il principio di pubblicità, che si configura quale dovere in capo alla stazione appaltante di consentire la concreta conoscibilità sia delle attività di gara sia degli atti a questa collegati.

L'articolo 2, comma 2 del codice, prevede che il principio di economicità possa risultare subordinato rispetto ad esigenze sociali, di tutela della salute e dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile. Tali esigenze sono infatti considerate come espressione di interessi ritenuti primari. La norma in esame si è peraltro uniformata alle indicazioni provenienti dall'Unione Europea che ha affiancato alla promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, le finalità di promozione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, nonché di un elevato livello di protezione dell'ambiente. Le direttive comunitarie in materia di appalti hanno pienamente recepito tale tendenza, prevedendo espressamente la possibilità per le stazioni appaltanti di vincolare l'aggiudicazione della gara e l'esecuzione del contratto al rispetto di particolari condizioni in tema di esigenze sociali, salute, ambiente, nonché di sviluppo sostenibile.

**Ordinamento
ex legge
n. 109/1994**

La legge n. 109 del 11 febbraio 1994, recante legge quadro sui lavori pubblici, adesso abrogata, ma di fatto riciclata nell'articolato del codice, introduceva norme fondamentali di riforma economica e sociale, istituendo procedure che consentono una maggiore trasparenza e correttezza, auspicando la certezza del risultato in un travagliato periodo storico che esigeva la moralizzazione della classe politica. Intento del legislatore era rendere più efficace l'azione della pubblica amministrazione con una tempestività dell'intero processo produttivo delle opere e migliorare l'efficienza degli operatori del settore, nel rispetto delle norme comunitarie europee. La legge quadro sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione è stata però ripresa in svariati articoli del vigente codice con l'attuale processo di transizione all'attuazione del regolamento di attuazione del codice, fino alla promulgazione dei regolamenti d'attuazione, necessari all'applicazione delle procedure.

Particolare rilievo assume perciò il precedente corpo normativo, che è stato nella sua maggior parte ripreso dal codice e dal nuovo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

- a) Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- b) Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

- c) Decreto Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Analizziamo perciò i principi permanenti nel codice, rispetto alla precedente legislazione, in più parti assimilata:

- a) istituzione di una nuova autorità che vigili sul regolare svolgimento dei lavori e controlli l'operato delle pubbliche amministrazioni: l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede a Roma, adesso Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- b) controllo e informatizzazione dei costi di realizzazione tramite l'Osservatorio per i lavori pubblici;
- c) migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione con i seguenti istituti e organi: la conferenza dei servizi, la programmazione triennale dei lavori pubblici, il responsabile unico del procedimento;
- d) istituzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese;
- e) adeguamento del servizio di progettazione alle norme europee tramite il riconoscimento delle società d'ingegneria, e la possibilità di costituire società tra professionisti e maggiori responsabilità per i progettisti, a cui va la responsabilità per errata progettazione e l'obbligo di assicurazione;
- f) tripartizione della progettazione e certezza del progetto esecutivo prima dell'affidamento dei lavori. Analisi dettagliata dei casi possibili di varianti al progetto in corso d'opera;
- g) regolamentazione del sistema di aggiudicazione degli appalti, sia per il ribasso d'asta che per l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il codice che va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute, è già stato modificato ed integrato da diversi interventi legislativi, riportati qui seguito in elenco:

*Integrazioni e
modifiche
al codice*

- a) decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, recante Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. G.U.R.I. 13-05-2006, n. 110;
- b) decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004). G.U.R.I. 31-01-2007, n. 25;
- c) decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. G.U.R.I. 31-07-2007 n. 176 – s.o. n. 173;
- d) decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria". G.U.R.I. 31-12-2007, n. 302;
- e) decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, recante Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. G.U.R.I. 02-10-2008, n. 231;
- f) decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotra-

- sporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. G.U.R.I. 23-10-2008, n. 249;
- g) decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti". G.U.R.I. 31-12-2008, n. 304;
- h) decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. G.U.R.I. 28-04-2009, n. 97;
- i) legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". G.U.R.I. 19-06-2009, n. 140 – s.o. n. 95;
- j) decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". G.U.R.I. 01-07-2009, n. 150;
- k) legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". G.U.R.I. 31-07-2009, n. 176 – s.o. n. 136;
- l) decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee". G.U.R.I. 25-09-2009, n. 223;
- m) decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 recante Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. G.U.R.I. 12-04-2010, n. 84;
- n) decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. G.U.R.I. 07-07-2010 n. 156;
- o) decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia". G.U.R.I. 13-05-2011, n. 110; come convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106. G.U.R.I. 12-07-2011, n. 160.

**Norme
abrogate**

L'articolo 256 del codice elenca espressamente le disposizioni abrogate, e rimanda al regolamento previsto dal codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, le ulteriori norme abrogate, che di fatto hanno regolato l'intervento pubblico per decenni:

- gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 8 agosto 1977, n. 584;
- l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
- l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
- gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

- il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
- l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
- l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
- l'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
- l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;
- il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- l'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
- l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- la legge 18 novembre 1998, n. 415;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
- il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
- gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; la legge 7 novembre 2000, n. 327;
- l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
- gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
- l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
- il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
- l'articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16-*sexies* e 16-*septies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
- gli articoli 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinqüies* del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
- l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
- l'articolo 14-*vicies ter*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole «i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e»;

- il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
- il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto – Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore»;
- l’articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

II
regolamento
di attuazione

L’articolo 5 del codice prevede un «regolamento di attuazione» che detta la disciplina esecutiva e attuativa in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, limitatamente ai seguenti aspetti:

- d) qualificazione e selezione dei concorrenti;
- e) procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
- f) criteri di aggiudicazione;
- g) subappalto;
- h) poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- i) attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
- j) stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;
- k) contenzioso.

Il regolamento che detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ed è stato pubblicato nella G.U.R.I. 10-12-2010, n. 288 – s.o. n. 270, in seguito regolamento.

È stato adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell’ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e con la stessa procedura si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni.

Il regolamento consta di 359 articoli e 15 allegati, entrato in vigore l’8 giugno 2011, ad eccezione dell’articolo 73, recante sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, e dell’articolo 74, recante sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo d’informazione, entrati in vigore il 26 dicembre 2010.

Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del codice, quanto a:

- a) programmazione dei lavori pubblici;
- b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
- c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
- d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
- e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, nonché procedure di accesso a tali atti;
- f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l’Osservatorio;

- g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
- h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
- i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
- l) procedure di esame delle proposte di variante;
- m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
- n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118 del codice;
- o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
- p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
- q) tenuta dei documenti contabili;
- r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
- s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
- s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Ai sensi dell'articolo 256, comma 4 del codice e 358 del regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati:

- a) gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
- g) il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- h) il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
- i) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

In seguito alle integrazioni introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, particolarmente rilevante è il protrarsi del regime transitorio di applicazione del D.P.R. n. 554 /1999, soprattutto ai contratti già stipulati e la validità di attestazioni SOA per un periodo di 365 giorni, rispetto ai 181 giorni del testo originario.

*Norme
abrogate dal
regolamento*

*Norme
transitorie*

È perciò necessaria attenta lettura dell'articolo 357 del regolamento recante le norme transitorie, fino alla completa applicazione del regolamento.

Capitolati

Lo stesso articolo 5 del codice stabilisce che le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del codice e del regolamento. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del codice e del regolamento.

Il capitolato generale dei lavori pubblici può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.

Competenza legislativa

Particolarmente rilevante è la materia della potestà legislativa in materia e conseguente ambito di applicazione delle norme, soprattutto dopo la modifica dell'articolo 117 della Costituzione italiana con Legge costituzionale n. 3 del 2001 che classifica le materie su cui spetta la potestà legislativa esclusiva e concorrente dello Stato e delle Regioni. Perciò assistiamo ad un complesso quadro normativo ripartito sulle diverse fonti normative:

- a) internazionale;
- b) europea;
- c) nazionale;
- d) regionale.

La complessità della materia desta delle difficoltà di attribuzione di competenza soprattutto per la tutela della concorrenza, principio a cui devono attenersi gli appalti pubblici. Dalla rilettura dell'articolo 117 della Costituzione si evince che la competenza esclusiva dello Stato si ha nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La competenza legislativa concorrente Stato-Regioni si ha nelle seguenti materie:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- b) commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
- c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- d) professioni;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) protezione civile;
- j) governo del territorio;
- k) porti e aeroporti civili;
- l) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- m) ordinamento della comunicazione;
- n) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- o) previdenza complementare e integrativa;
- p) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- r) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- s) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

*Competenza
legislativa
concorrente
Stato-Regioni*

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. La competenza esclusiva regionale è per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

L'articolo 5 del codice stabilisce infatti che lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.

Amministrazioni statali	
Art. 5, comma 1, codice	Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
Art. 1, comma 2, regolamento	Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.

Regioni a statuto ordinario – legislazione concorrente	
Art. 4, comma 2, codice	Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
Art. 1, comma 4, regolamento	<p>Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del regolamento:</p> <p><i>a)</i> della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);</p> <p><i>b)</i> dell'articolo 120, commi 3 e 4;</p> <p><i>c)</i> dell'articolo 121, comma 6;</p> <p><i>d)</i> dell'articolo 252, comma 1;</p> <p><i>e)</i> della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);</p> <p><i>f)</i> dell'articolo 282, commi 1 e 2;</p> <p><i>g)</i> dell'articolo 342.</p>

Regioni a statuto ordinario	
Art. 4, comma 3, codice	<p>Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del codice in relazione:</p> <p><i>a)</i> alla qualificazione e selezione dei concorrenti;</p> <p><i>b)</i> alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;</p> <p><i>c)</i> ai criteri di aggiudicazione;</p> <p><i>d)</i> al subappalto;</p> <p><i>e)</i> ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;</p> <p><i>f)</i> alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;</p> <p><i>g)</i> alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;</p> <p><i>h)</i> al contenzioso.</p> <p>Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.</p>
Art. 1, comma 3, regolamento	Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:
<i>(segue)</i>	

Regioni a statuto ordinario	
	<p>a) della parte I (disposizioni comuni);</p> <p>b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6;</p> <p>c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1;</p> <p>d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2;</p> <p>e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342;</p> <p>f) della parte VI (contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344;</p> <p>g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).</p>
Art. 5, commi 1 e 2, codice	<p>Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.</p> <p>Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.</p>

L'articolo 4 del codice stabilisce infatti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato, e nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

Regioni a statuto speciale	
Art. 4, comma 5, codice	Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 1, comma 5, regolamento	Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.

Il codice nel recepire le direttive comunitarie disciplina la casistica di contratti pubblici in due categorie:

Settori ordinari e speciali

- a) Parte II – contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori ordinari. Sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal codice.
- b) Parte III – contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori speciali. Sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.

Il regolamento argomenta i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali nella Parte V. Dalla lettura delle definizioni riportate dall'articolo 3 del codice si evincono i possibili sistemi di realizzazione dell'intervento pubblico tramite una prima classificazione:

- contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture;
- contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori.

**Soggetti
attuatori**

Posto che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, dall'articolo 3 del codice si rinviene la definizione della diversa casistica di amministrazioni aggiudicatrici:

- a) le amministrazioni dello Stato;
 - b) gli enti pubblici territoriali;
 - c) gli altri enti pubblici non economici;
 - d) gli organismi di diritto pubblico;
 - e) le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
- L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - dotato di personalità giuridica;
 - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III del codice, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V del codice.

**Imprese
pubbliche**

Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V del codice comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III del codice, figurano nell'allegato VI del codice.

Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II del codice, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

L'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del codice. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che – acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

□ 1.2. Il responsabile del procedimento

L'articolo 10 comma 1 del codice postula che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Lo stesso principio è ribadito dall'articolo 9, comma 1 del regolamento: le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale, e per lavori non assoggettati a programmazione triennale, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori. La nomina del responsabile del procedimento è perciò parte integrante della programmazione amministrativa dell'intervento in quanto presupposto procedurale che identifica il soggetto coordinatore della realizzazione, e comunicatore con gli altri soggetti coinvolti, siano essi pubblici o privati e garantisce la realizzazione. Il documento formale che individua cronologicamente l'azione del responsabile unico del procedimento è il documento preliminare di avvio alla progettazione e la cura nell'attribuzione del CUP (codice unico progetto), che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili specificato dall'articolo 10 del regolamento.

Il responsabile del procedimento, a seguito della riforma normativa degli ultimi cinque anni rimane il garante applicativo al caso concreto dei principi regolatori dell'intervento pubblico, dovendo assicurare: la garanzia della qualità delle prestazioni, lo svolgimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Particolare attenzione è rivolta dai nuovi dettati normativi alla fase dell'affidamento, che deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, specificatamente previste nel codice. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito

*Enti
aggiudicatori*

Nomina

*Principi
pubblica
ammini-
strazione*

dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

L'intervento pubblico, infatti, pone tra i suoi principi la trasparenza dell'azione amministrativa e il garante del regolare procedimento amministrativo è il responsabile del procedimento, figura istituita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che all'articolo 5 stabilisce che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, e fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata.

L'articolo 6 dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 elenca le azioni del responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Il responsabile del procedimento è perciò il garante dell'azione amministrativa pubblica, sia per le relazioni interne d'ufficio ma soprattutto nelle relazioni esterne a garanzia di conoscenza e correttezza dell'azione pubblica.

Stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenuti. Le amministrazioni aggiudicatrici in base alla definizione del codice sono:

- a) le amministrazioni dello Stato;
- b) gli enti pubblici territoriali;
- c) gli altri enti pubblici non economici;
- d) gli organismi di diritto pubblico;
- e) le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti dai precedenti soggetti.

Responsabile unico del procedimento

La figura del responsabile unico del procedimento per i lavori pubblici è stata istituita dall'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 per migliorare la funzionalità dell'azione amministrativa, come un'evoluzione dell'organizzazione della pubblica amministrazione, preposta a nuovi procedimenti più efficienti.

Il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, previsto dalla legge n. 241 del 1990, postulato dalla legge n. 109 del 1994 che sia un tecnico, è la figura professionale che concentra consolidate mansioni, e soprattutto risponde dell'azione pubblica d'intervento, soggetto attivo del processo realizzativo di un'opera.

L'articolo 10, comma 5 del codice stabilisce, infatti, che il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. Come ribadito dall'articolo 9 comma 4 del regolamento il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Perciò ad eccezione di incarichi ad altri soggetti espressamente definiti, il responsabile del procedimento è il centro dall'azione amministrativa volta alla realizzazione dell'intervento pubblico attuato tramite contratti di lavori, forniture e servizi.

In particolare dall'articolo 9, comma 3 del regolamento, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del codice e regolamento:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), del regolamento:

Requisiti di professionalità

Cumulo di funzioni

Incompatibilità con funzioni di progettista / D.L.
<p>a) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi; 2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 5. esecuzione in ambienti aggressivi; 6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
<p>b) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;</p>
<p>c) interventi di importo superiore a 500.000 euro.</p>

Per i lavori, il regolamento perciò stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Il regolamento agli articoli 9 e 10 specifica in ordine temporale e cronologico gli altri macro compiti del responsabile del procedimento, qui elencati e via enucleati durante l'esamina precisa delle fasi di realizzazione. Si evidenziano soprattutto l'enucleazione delle svariate mansioni, soprattutto di coordinamento con i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, così come previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle altre norme vigenti.

Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

- a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

- b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

Come disposto dall'articolo 10 del regolamento il responsabile del procedimento fra l'altro:

*Mansioni
articolo 10
regolamento*

- a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
- b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;
- d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
- e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;
- g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l)* promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- m)* accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- n)* adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;
- o)* effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- p)* nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
 - 1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 - 2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
 - 3) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
- q)* svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
- r)* svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- s)* raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice;
- t)* accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- u)* trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- v)* assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- z)* irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- aa)* accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *l)* e *m)*;
- bb)* propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

- cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
- dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'articolo 92 del codice al comma 5 stabilisce che una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti inerenti:

Compensi

- a) progettazione;
- b) direzione dei lavori;
- c) vigilanza e ai collaudi;
- d) studi e alle ricerche connessi;
- e) oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza;
- f) oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio;
- g) rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti;
- h) fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra:
 - a) responsabile unico del procedimento;
 - b) gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.

La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

Sempre l'articolo 92 del codice, al comma 6, stabilisce che il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Atto di pianificazione

L'articolo 10 del codice stabilisce che il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5 del regolamento. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento

Supporto all'attività del responsabile

delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.

Perciò e solo nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Il regolamento, all'articolo 10 elenca sommariamente le mansioni di maggior rilievo svolte dal responsabile del procedimento, ricapitolate con le fasi tratte dalla tabella B6 del D.M. 4 aprile 2001 che classifica le attività di supporto al responsabile:

- b) Fase di fattibilità intervento;
- c) Fase di coordinamento e verifica alla progettazione;
- d) Fase di supervisione alla direzione dei lavori;
- e) Fase di Supervisione alla sicurezza;
- f) Funzioni amministrative;
- g) Validazione del progetto.

**Norme
contabili**

L'articolo 10, comma 7 del regolamento stabilisce che al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le seguenti disposizioni in quanto compatibili:

- a) titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (pubblicato nella G.U.R.I. 01-08-1934, n. 179);
- b) titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
- c) l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (pubblicata nella G.U.R.I. 14-01-1994, n. 10).

Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2 del regolamento, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

- a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
- b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
- c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice.